

PROTOCOLLO IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI

GRUPPO BPER

Il giorno 29/10/2019, in Modena,

tra

l'Azienda BPER Banca S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, "BPER")

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali

- o FABI nelle persone di , Antonella Sboro, Maria Antonietta Soggiu, Daniele Cherubini, Michele Sacco, Pierluigi Baldini, Nunzio Timmoneri, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Emanuele Cabboi, Sergio Aiello, Lanfranco Nanetti, Laura Querzè, Federica Padovani, Salvatore Pizzocchia, Alfredo Villa, Andrea Zucchi, *MAURO BERTOLINO*
- o FIRST CISL nelle persone di , Tonino Usai, Emilio Verrengia, Maria Franca Fancellu, Sabrina Schieri, Filippo A. Roberto Fiori, Antonio Masala, Giulio Olivieri, Raffaele Ugolini, Marco Militerno, Luca Mellano, Maurizio Davi, Andrea Pisu, Salvatore Porcu, Antonio Polcaro, Tommaso Perri, Michele Fiscarelli, Marta Proietti, Luca Locci, Andrea Foti, Patrizia Severi, Daniela Zecchi, Roberto Simonazzi.
- o FISAC CGIL nelle persone di: , Giuseppe Angelo Cui, Giovanni Gaudenzi, Nicola Cavallini, Antonello Desario, Marcella Oppia, Anna Trovato, Emanuele Tecleme, Marco Del Brocco, Andrea Matteuzzi, Paolo Salati, Gianfranco Bruschi, Rita Anna Scavone.
- o UILCA nelle persone di , Giovanni Dettori, Paolo Tassi, Alessandra Piccoli, Antonio Continolo, Luca Cremonini, Franco Di Pretoro, Francesco Mastino, Marco Aversa, Alberto Forlai, Claudio Migliorini, Rino Tramuto.
- o UNISIN nelle persone di , Massimiliano Ferullo, Andrea Bonvicini, Patrizia Calabrese, Claudio Febbraro, Paolo Pilloni, Patrizio Zucca, Giuseppe Raimondo Pisanu, Carlo Esposito. Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò.

Premesso che

- l'art. 22 del CCNL 31 marzo 2015, prevede che la Capogruppo e la Delegazione Sindacale di Gruppo, costituita ai sensi dell'accordo 25 novembre 2015, rinnovato dall' accordo del 25 febbraio 2019, in materia di libertà sindacali, possano definire protocolli di intesa che regolino l'attività dei Gruppi stessi; il citato Accordo stabilisce altresì le regole legate anche alla rappresentatività delle sigle sindacali nei singoli Gruppi Bancari ed in particolare la composizione delle delegazioni ad hoc (art. 25);
- in data 28 febbraio 2019 l'Amministratore delegato di BPER ha presentato il Piano Industriale 2019-2021 "BPER 2021 Strategic Plan, Best Way: Business, Equity, Sustainability, Trust";
- nel Gruppo Bper è in vigore una regolamentazione relativa alle agibilità sindacali sottoscritta in data 14 agosto 2015, prorogata il 18/12/2018 e valida sino al prossimo 31/12/2019;
- in data 3 settembre 2019 le parti hanno sottoscritto un Accordo con il quale hanno concordato l'estensione delle delegazioni sindacali del Gruppo BPER per la durata delle trattative finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo quadro del Piano Industriale 2019-2021 e dell'eventuale progetto di fusione di Unipol Banca in BPER Banca. Alla data in cui tali accordi risulteranno sottoscritti tale intesa verrà a cessare e la composizione delle delegazioni sindacali sarà ricalcolata come oltre specificato, con rilevazione degli iscritti come da Accordo Nazionale del 25 novembre 2015, rinnovato in data 25 febbraio 2019;

si è convenuto quanto segue:

[Area containing multiple handwritten signatures in various colors (blue, green, pink, black) and a date stamp '1' at the bottom of the page.]

A) GRUPPO

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI SINDACALI DI GRUPPO

- 1) Delegazione Sindacale di Gruppo delle OO.SS. costituita secondo i criteri individuati dall'art. 25 dell'Accordo Nazionale ABI del 25 novembre 2015, rinnovato in data 25 febbraio 2019, aumentata del 20% rispetto alle attuali previsioni, con arrotondamento per eccesso;
- 2) Delegazione di Gruppo composta dai distaccati di Gruppo e dai dirigenti sindacali dipendenti da imprese facenti parte del gruppo;
- 3) In via sperimentale, le Parti si dichiarano disponibili ad un confronto congiunto sulla possibilità di svolgere a livello di Gruppo procedure demandate alla sede aziendale. Le materie oggetto della sperimentazione sono le seguenti:
 - assistenza sanitaria;
 - garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
 - tutela delle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro;
 - inquadramento del personale;
 - premio aziendale di Gruppo

Le parti si impegnano altresì ad iniziare un confronto finalizzato a verificare la possibilità di un'armonizzazione dei trattamenti variabili della retribuzione tra le varie aziende del gruppo.

AGIBILITÀ SINDACALI EXTRA

Riconoscimento delle giornate di trattativa come Permesso Sindacale Convocazione Incontro di Direzione.

I rappresentanti sindacali con residenza distante più di 150 km, in caso di inizio lavori la mattina seguente, avranno riconosciuto lo stesso permesso anche per parte del giorno precedente lo svolgimento dell'incontro e per parte del giorno dopo la conclusione dello stesso qualora lo richieda il tempo di viaggio necessario rispettivamente per raggiungere la sede dell'incontro ed il luogo di residenza. Tale previsione è estesa all'intera giornata precedente e successiva all'incontro per i rappresentanti sindacali con residenza distante oltre 350 km e con tempo di viaggio superiore alle 4 ore.

Alle Organizzazioni Sindacali rappresentate in almeno un'Azienda del Gruppo secondo le previsioni di cui all'Accordo 25 novembre 2015, come rinnovato il 25 febbraio 2019, sarà garantito un plafond di ore di permesso sindacale ulteriore correlato alla rappresentatività di Gruppo calcolata al 1° gennaio di ogni anno, nello specifico:

- 1 ora e 45 minuti per iscritto per Organizzazione Sindacale

Annualmente le OO.SS. comunicano all'azienda l'elenco dei dirigenti sindacali (nel massimo di 35 per sigla) che hanno diritto ad usufruire dei suddetti permessi. I permessi di cui al presente punto, aggiuntivi rispetto alla normativa di riferimento, dovranno essere assegnati annualmente dalle sigle sindacali ai dirigenti dipendenti beneficiari e comunicate all'Azienda con il relativo ammontare per ciascun dirigente entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

In casi eccezionali, su richiesta delle OO.SS., le parti valuteranno la possibilità di variare i destinatari delle ore già assegnate ai suddetti dirigenti sindacali.

B) COMITATI E COMMISSIONI A LIVELLO DI GRUPPO

COMITATO RISTRETTO PER LE RELAZIONI SINDACALI DI GRUPPO

- Istituire in seno alla delegazione di Gruppo il Comitato Ristretto per le Relazioni Sindacali di Gruppo, senza poteri negoziali;
- effettuare periodici incontri con l'azienda nell'ottica di favorire l'aggiornamento costante a livello di Gruppo anche in merito alle implicazioni ed agli effetti conseguenti dall'attuazione operativa del Piano Industriale ed al livello di raggiungimento degli obiettivi del Piano medesimo;
- elaborare i calendari di lavoro al fine di agevolare lo snellimento delle procedure;
- indirizzare anche le procedure di accesso ai finanziamenti erogati da enti e fondi (es. FBA, Fondo di Solidarietà di Settore, altri Fondi comunitari, nazionali, regionali), da formalizzare successivamente a livello di singole Aziende del Gruppo;
- Proporre e definire iniziative per estendere a livello di gruppo esperienze e buone prassi derivanti dall'attività delle commissioni aziendali sulle pari opportunità;
- composizione: un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale presente nel Gruppo Bper; due componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale con un organo di coordinamento validamente costituito in almeno un'Azienda del Gruppo; secondo le previsioni di cui all'Accordo 25 novembre 2015, come rinnovato il 25 febbraio 2019, scelti nell'ambito della Delegazione di Gruppo;
- il comitato si riunisce con una cadenza minima trimestrale, orientativamente in concomitanza con la presentazione dei dati di bilancio;
- permessi ad hoc per poter partecipare ai lavori del Comitato e rimborsi per tutti i componenti nella misura e con i criteri previsti per gli incontri di gruppo;
- garanzia di riservatezza con riferimento alle risultanze delle operazioni di confronto con l'Azienda.

COMMISSIONE WELFARE

- Commissione senza poteri negoziali;
- aggiornamento e sviluppo delle possibilità normative relative alla conciliazione dei tempi di vita privata con i tempi lavorativi, di approfondire i temi del part time, dello smart working e della flessibilità di orario, nonché di supporto alla disabilità;
- cadenza semestrale degli incontri con l'azienda;
- composizione: un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale presente nel Gruppo Bper; due componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale con un organo di coordinamento validamente costituito in almeno un'Azienda del Gruppo; secondo le previsioni di cui all'Accordo 25 novembre 2015, rinnovato in data 25 febbraio 2019, scelti nell'ambito della Delegazione di Gruppo;
- permessi ad hoc per poter partecipare ai lavori della Commissione e rimborsi per tutti i componenti nella misura e con i criteri previsti per gli incontri di gruppo;
- per i membri della commissione partecipazione a corsi di formazione interna specifici a carico dell'azienda.

C) TRATTATIVE A LIVELLO AZIENDALE

Materie

Aziende del Gruppo: a livello delle singole aziende del Gruppo si svolge il confronto negoziale sulle materie attualmente demandate dal CCNL. Le singole materie indicate al punto 3) del Cap A Gruppo saranno escluse dal livello aziendale contestualmente alla piena definizione delle stesse a livello di Gruppo.

Agibilità

Aziende del Gruppo: Permessi per la partecipazione agli incontri come definito per il Gruppo.

CAPOGRUPPO

Composizione delle delegazioni

La composizione della delegazione di Capogruppo sarà come da art. 25 accordo ABI 25 novembre 2015, rinnovato il 25 febbraio 2019, aumentata del 20% con arrotondamento per eccesso;

COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

- svolge attività di ricerca, analisi e studio previste dal D.Lgs. 198/2006 - codice di pari opportunità tra uomo e donna;
- cadenza semestrale degli incontri con l'azienda;
- composizione: un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale presente in azienda, due componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale con un organo di coordinamento validamente costituito secondo le previsioni di cui all'Accordo 25 novembre 2015, come rinnovato il 25 febbraio 2019;
- permessi ad hoc per poter partecipare ai lavori della Commissione e rimborsi per tutti i componenti nella misura e con i criteri previsti per gli incontri di Gruppo.

ORGANISMO PARITETICO SULLA FORMAZIONE

- Per quanto riguarda l'organismo paritetico sulla formazione valgono composizione, permessi e rimborsi uguali alla commissione paritetica aziendale in materia di pari opportunità;

D) BPER – TRATTATIVE A LIVELLO TERRITORIALE

COMITATI TERRITORIALI BPER

- Comitati senza potere negoziale;
- effettuazione di periodici incontri in cui frequenza e oggetto del confronto e richiesta d'incontro sono definiti secondo la normativa di cui all'art. 13 (incontri semestrali) CCNL 31 marzo 2015 e successive modifiche;

- composizione: 3 componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale che abbia almeno 2 RSA costituite all'interno dei territori di riferimento. Un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale che abbia almeno una RSA costituite all'interno dei territori di riferimento.
- Creazione di 6 comitati territoriali aziendali di Bper, indicativamente individuabili come segue per le aree nord, centro-nord, centro, centro-sud, sud e DG;
 - DR che compongono area nord: DR Lombardia e DR Triveneto,
 - DR che compongono area centro/nord 1 : DR Emilia Centro – DR Emilia Est - Dr Emilia Ovest
 - DR che compongono area centro: DR Toscana - Umbria, DR Romagna- Marche
 - DR che compongono area centro/sud: DR Abruzzo e Molise – DR Lazio
 - DR che compongono area sud: DR Calabria e Sicilia, DR Campania, DR Puglia Basilicata;
 - Direzione Generale.

In caso di variazione della ripartizione territoriale citata, le Parti si incontreranno per definire il perimetro dei comitati territoriali di riferimento.

- permessi ad hoc per poter partecipare agli incontri e rimborsi per tutti i componenti nella misura e con i criteri previsti per gli incontri di gruppo;
- agli incontri parteciperà anche un rappresentante della delegazione aziendale centrale e, su richiesta delle OO.SS., un segretario dell'organo di coordinamento aziendale, in sostituzione di altro membro del Comitato (laddove una sigla non sia rappresentata sul territorio sarà comunque consentita, a richiesta, la partecipazione di un segretario dell'organo di coordinamento aziendale della stessa). Tali partecipazioni potranno anche svolgersi in videoconferenza.
- Materie demandate: tutto quanto previsto all'art. 13 del ccnl e più in generale materie relative alla gestione del personale dei territori di cui al comitato di riferimento.

AGIBILITÀ SINDACALI EXTRA (RISPETTO AD ACCORDO ABI)

per ciascuna Organizzazione Sindacale che abbia almeno 2 RSA costituite all'interno dei territori di cui sopra sarà possibile individuare un Coordinatore territoriale al quale verranno riconosciuti permessi aggiuntivi rispetto alla normativa di cui all'Accordo 25 novembre 2015, come rinnovato il 25 febbraio 2019, in misura di 60 ore annue da fruire nell'anno di competenza.

E) BACHECA SINDACALE ELETTRONICA

- Si rimanda ad un successivo confronto la regolamentazione della materia, fatti salvi gli accordi aziendali esistenti.

F) RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Le parti concordano che al verificarsi di processi di riorganizzazione della rete tali da pregiudicare la sussistenza delle RSA si effettueranno incontri per valutarne gli effetti

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones at the bottom.

G) POSTAZIONE DI LAVORO

Laddove possibile l'azienda si impegna a metterà a disposizione delle OO.SS. durante le trattative una postazione di lavoro per scrittura e stampa documenti, con relativa rete Wi-Fi accessibile a tutte le OO.SS.


H) VIDEOCONFERENZA

- possibilità di adeguare il modello di relazioni sindacali in essere alle profonde trasformazioni che stanno interessando la comunicazione in termini di tecnologia, ricorrendo in ogni circostanza in cui il confronto lo renda possibile – in particolare negli incontri aventi una valenza non negoziale - all'utilizzo della videoconferenza presso le diverse sale del Gruppo abilitate a tale scopo.

I) VALIDITÀ -DELL'ACCORDO

- Scadenza 31.12.2021, fino a fine Piano Industriale 2019-2021.

Le Organizzazioni Sindacali

  
BPER Banca S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN

